TESTO UNICO LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI REGI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI IN ROMA

Art. 11

Art. 12, 2° comma, e art. 1 R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2272; art. 6 R. decreto 30 aprile 1931, n. 782

Con speciale regolamento da approvarsi con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite: la pianta organica del personale per ciascuno dei Regi istituti predetti e le norme occorrenti per la esecuzione delle disposizioni del presente testo unico. COMMA ABROGATO DALLA L. 22 NOVEMBRE 1954, N. 1108.

Versione in vigore dal 19 dicembre 1954, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la costituzione ed il funzionamento dei Regi istituti fisioterapici ospitalieri in Roma
Estremi	Regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 ottobre 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-costituzione-ed-il-funzionamento-dei-regi-istituti/art-11-art-12-2-comma-e-art-1-r-decreto-12-dicembre-1926-n-2272-art-6-r

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it